

COMUNE DI
POGLIANO MILANESE



REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

INDICE

Pag.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali	1
Art. 2 - Valori etico-culturali	1
Art. 3 - Tutela degli animali	2
Art. 4 - Competenza del Sindaco	2

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni	2
Art. 6 - Ambito di Applicazione	3
Art. 7 - Esclusioni	3

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali	3
Art. 9 - Divieti generali	4
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica	5
Art. 11 - Abbandono di animali	5
Art. 12 - Avvelenamento di animali	6
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	6
Art. 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio	6
Art. 15 - Esposizione di animali e circhi	7
Art. 16 - Cantieri	18
Art. 17 - Inumazione di animali	18

TITOLO IV - CANI

Art. 18 - Anagrafe canina. Art. 7 . legge regionale n.33	18
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali	19
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena	19
Art. 21 - Altri divieti	19
Art. 22 - Dimensioni dei recinti	20
Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi	20
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici	20

TITOLO V - GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	21
Art. 26 - Tutela delle colonie feline legge regionale n.33	21
Art. 27- Attività di cura delle colonie feline	21
Art. 28 - Alimentazione dei gatti	22
Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà	22

TITOLO VI - EQUINI

Art. 30 - Anagrafe equina	22
Art. 31 - Ricoveri degli equini	23

TITOLO VII - COLOMBI

Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica	24
---	----

TITOLO VIII - VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

Art. 33 - Detenzione di volatili e animali acquatici	24
Art. 34 - Tutela degli animali esotici	24

TITOLO IX - PICCOLI RODITORI

Art. 35 - Detenzione di conigli	25
Art. 36 - Detenzione di furetti	25
Art. 37 - Detenzione di altri piccoli roditori	25

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Potature alberi	26
Art. 35 - Sanzioni	26
Art. 36 - Vigilanza	26

Premessa

Il Comune di Pogliano Milanese ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela degli animali, attraverso l’indicazione di precise norme regolamentari circa la detenzione, a qualsiasi titolo, degli animali, nonché indicazioni di norme di comportamento nel rapporto cittadino-animale.

Titolo I - DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla Legge n. 281/91 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” (come modificata dalla L. 296/2006 - Art. 1, comma 829), legge regionale L.r. 30 dicembre 2009, n.33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità L.R. “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione” (come modificata dalla LR 5/08), promuove e disciplina la tutela degli animali e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. Il Comune, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera l’affermazione di un equilibrato rapporto, rispettoso dei reciproci diritti, tra cittadini ed animali un obiettivo di civiltà da perseguire.
3. Il Comune di Pogliano Milanese, comunità portatrice di elevati valori culturali e di civiltà, individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali il Comune compatibilmente con le risorse di bilancio potrà istituire l’Ufficio Tutela Animali a cui sono attribuite le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell’ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici. L’Ufficio Tutela Animali divulga alla cittadinanza l’offerta dei servizi del Comune nel settore della tutela e dell’assistenza degli animali.
5. Il Comune riconosce agli animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e a tal scopo promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
6. Al fine di favorire una corretta convivenza tra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute e il servizio veterinario pubblico, promuove iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
7. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Valori etico-culturali

1. Il Comune di Pogliano Milanese, in base all’art. 2 della Costituzione Italiana, favorisce iniziative, attuate in forma singola o associata, connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di migliorare i rapporti di socializzazione, soprattutto durante l’infanzia e la vecchiaia.

2. Il Comune si adopera affinché sia promosso un sistema educativo e di sensibilizzazione della popolazione, diffondendo la cultura del rispetto per gli animali già a partire dalle scuole dell'obbligo.
3. Il Comune valorizza e promuove la cultura animalista della città attraverso forme espressive improntate al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

Art. 3 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Pogliano Milanese riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli episodi di crudeltà e di maltrattamento verso di essi, ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite dallo Stato agli animali.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge n. 281/91, nonché dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità.", è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art. 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in base al dettato degli artt. 823, 826, 927, 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 157/92, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale, in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Al Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, compete la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 6 - Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Quando non espressamente previsto, le norme del presente regolamento si applicano per qualsiasi specie animale.

Art. 7 - Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
- 2) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- 3) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni.
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a fornire all'animale cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 9 - Divieti generali

E' vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, anche nella dignità, nei confronti degli animali e in contrasto con le normative vigenti. E' altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore;
2. tenere animali in spazi angusti e/o privi di acqua e cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. È, comunque, vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche;
3. tenere animali in isolamento e/o in condizione di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e benessere e/o privarli dei necessari contatti intraspecifici, interspecifici e sociali tipici della loro specie;
4. detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: 1. illuminazione naturale assente o insufficiente; 2. ventilazione assente o insufficiente; 3. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria;
5. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
6. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, ad eccezione di uccelli, piccoli roditori;
7. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena. In ogni caso, vale quanto detto nella lettera precedente circa le uniche possibilità di detenzione temporanea in gabbia; nel caso in cui l'animale sia stabulato per ragioni terapeutiche, il medico veterinario ha l'obbligo di indicare data di inizio e di fine del trattamento;
8. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
9. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
10. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche e, comunque, addestrare animali in genere mediante costrizione fisica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
11. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;

12. il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali;
13. l'uso e la vendita di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte ovvero che agiscono con sostanze chimiche o che emettono segnali acustici, per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale;
14. ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, mutilare gli animali a fini estetici, togliere le unghie ai gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione;
15. l'uso ed il commercio di trappole mutilanti;
16. non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
17. l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
18. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
19. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi e dalle normative sanitarie vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. La detenzione, seppur temporanea, di fauna selvatica va immediatamente segnalata al Settore Faunistico della Provincia o all'Ufficio Diritti Animali della Provincia.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.

3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento alla Polizia Locale che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario ASL e la Polizia Locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli Uffici Comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla ASL ;

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare agli Uffici Comunali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

4. Per qualsiasi ulteriore specifica qui non contenuta, si fa riferimento all'ordinanza del 10 febbraio 2012 (gazzetta ufficiale n.58 del 09 marzo 2012)

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, la museruola.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

E' vietato altresì offrire animali sia cuccioli che adulti in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle feste, nelle sagre, nei luna park e nelle lotterie e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento

2. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

3. Sono vietate le mostre itineranti e mostre mercato di animali d'affezione.

Art. 15 - Esposizione di animali e circhi

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie.

3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

4. Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

5. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con deliberazione del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e successive modifiche e integrazioni, emessa in ottemperanza alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.

L'autorizzazione di circhi e mostre viaggianti di animali è permessa a circhi che autodichiarano di non avere mai subito condanne per violazioni alle norme vigenti in materia di tutela di animali. Le autodichiarazioni che risultino essere false comporteranno oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il ritiro immediato dell'autorizzazione.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO

Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un

ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE

In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura

responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITÀ PREFETTIZIA

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata

dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate.

Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO

Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia

responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve

provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;

3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;

4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;

5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);

2. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;

3. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;

4. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;

5. effetti del trattamento;

6. eventi riproduttivi;

7. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani),

tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

Criterio 5: PERSONALE

Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere

ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente

basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della

specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano

l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un

documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di

comportamenti stereotipati.

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori.

A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

APPENDICE A - Criteri tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci. Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia

durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l’attendimento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde.

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m. Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne. Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del

sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere

presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali

devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere

predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli

animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali,

tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario

(*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è

possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a

debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta,

verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta

particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere

comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare

l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni: 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui.

Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere

presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere

presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di

temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C.

Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con

segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2m x 4m per ogni individuo (2m x 2m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente). Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole. Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 mc per 2 animali e 2 mc in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

Protocollo operativo (Allegato 1 ai "Criteri")

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

- Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale

Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta

(planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).

- Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.

- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e

s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondano, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.

3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto

necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle

successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.

5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

(Si allega, in calce al presente regolamento, quale parte integrante dello stesso, specifica per richiesta per attendamento circhi)

Art. 16 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine, il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 17 - Inumazione di animali

1. Le spoglie degli animali d'affezione deceduti potranno essere conferite al Distretto Veterinario dell'ASL per la successiva cremazione presso ditte autorizzate, previo pagamento della tariffa della prestazione sanitaria erogata.

2. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto all'anagrafe regionale, il proprietario dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL entro 15 (quindici) giorni.

TITOLO IV - CANI

Art. 18 - Anagrafe canina. Legge regionale n.33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Pogliano Milanese sono tenuti ad identificare i

propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del possesso o entro 30 (trenta) giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

2. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la comparsa o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell' ASL che, senza indugio, procederà ad aggiornare la banca dati regionale. La registrazione delle variazioni anagrafiche successive alla prima iscrizione deve essere effettuata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

2. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Art. 21 - Altri divieti

1. È vietato l'addestramento inteso ad alterare l'aggressività di cani.

2. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

3. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, ad esclusione degli interventi curativi necessari e comprovati; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 5 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.
2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario o detentore, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

TITOLO V - GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalle leggi vigenti, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “Responsabili della colonia”, (“gattara” o “gattaro”) si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 26 - Tutela delle colonie feline; Legge regionale n.33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità"

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pogliano Milanese che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere civilmente e/o penalmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali.
3. Il Comune di Pogliano Milanese provvede, con apposita segnaletica, ad identificare le aree ove vi sono le colonie feline, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale, nella specie della Polizia Locale, del Servizio Veterinario ASL e degli altri enti di Polizia, nonché delle associazioni animaliste riconosciute.
4. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi ovvero asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.

Art. 27- Attività di cura delle colonie feline;

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'ASL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà, altresì, inviata per conoscenza alla Polizia Locale.

3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso al fine di alimentare i gatti, in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, anche nelle aree pubbliche in concessione.

4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le gattare/i sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Art. 28 - Alimentazione dei gatti

1. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

2. Nelle aree pubbliche è consentito fornire cibo alle colonie di gatti liberi anche se non ancora censite, dove trovano abitualmente rifugio, provvedendo alla sollecita rimozione degli avanzi e dei contenitori vuoti.

Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti di provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 30 - Anagrafe equina

Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina tramite denuncia da fare entro 10 giorni al Servizio Veterinario ASL. Esso provvede, anche avvalendosi di veterinari liberi professionisti, a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario ASL eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede e la nascita di puledri, entro dieci giorni. Ogni caso di morte deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario che procede ai dovuti accertamenti. Il Servizio Veterinario ASL trasmette tempestivamente al Servizio Veterinario del Settore Sanità della Regione tutti i dati relativi alla registrazione degli equidi che confluiscono nell'Anagrafe Regionale.

Art. 31 - Ricoveri degli equini

1. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per equidi non adibiti alla riproduzione, e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.
3. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi, non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
4. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore.
5. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di masealca per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
6. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
7. E' vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.
8. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, sono vietati pungoli o puntali, è vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
9. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla esecuzione.

TITOLO VII - COLOMBI

Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione/disinfestazione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione allo stanziamento dei colombi;
- c) Il Comune in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columbia Livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medico) per contenere la riproduzione.

TITOLO VIII - VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

Art. 33 - Detenzione di volatili e animali acquatici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alla caratteristiche etologiche degli animali.

2. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

3. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.

4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e una adeguata alimentazione.

Art. 34 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente.
3. E' necessario allegare alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi delle leggi vigenti.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 (otto giorni) dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 8 (otto) giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874, sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

TITOLO IX - PICCOLI RODITORI

Art. 35 – Detenzione di conigli

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, con fondo non dotato di griglia, che deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico.
2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
3. E' bene per quanto possibile evitare di detenere conigli permanentemente in gabbia e garantendo un congruo numero di uscite giornaliere.

Art. 36 - Detenzione di furetti

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 1 mq, con un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.
2. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Art. 37 - Detenzione di piccoli altri roditori

1. La gabbie per le cavie, i criceti e gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di

0,24 mq, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq per ogni ulteriore coppia.

2. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art 38- Potatura alberi

E' vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli

Art. 39 - Sanzioni

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese.

Art. 40 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Forza Pubblica, le guardie zoofile volontarie di associazioni animaliste riconosciute e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.